



Comune di PIETRAPERZIA Provincia di ENNA

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 29 del 08/08/2018

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 04.06.2018 AVENTE PER OGGETTO: "ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PROVENIENTI"

PREMESSO che la ditta Ecolgest soc. coop. a.r.l. di San Cataldo, era stata incaricata del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti del Comune di Pietraperzia con Ordinanza Sindacale n.24 del 29/06/2018 dal 01/07/2018 fino al 31/07/2018;

Che con Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n.28 del 31/7/2018 il servizio di raccolta trasporto e spazzamento dei rifiuti del Comune di Pietraperzia è stato affidato alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede legale in via Quinta Strada, 10 - Catania – C.F.: - P.I.V.A.: 04444370870 dal 01 /08 2018 al 31/08/2018 o fino alla data di avvio della gestione comunale diretta del servizio come da piano di riparto;

Che con Ordinanza Sindacale n. 19 del 04/06/2018 si incaricava la “Società Ecolgest soc. coop. a r.l. di San Cataldo” della gestione del deposito temporaneo dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata fino al 31/08/2018 salvo revoca;

Considerato che il servizio di raccolta, trasporto spazzamento affidato alla Ecolgest è scaduto in data 31/07/2018 e che, pertanto, l'ordinanza n. 19 del 4.6.2018 non può produrre ulteriori effetti, dovendosi regolamentare con successivi atti l'istituzione e il funzionamento deposito temporaneo rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata con gestione da parte della nuova ditta a cui è stata ordinata l'esecuzione del servizio;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato ed integrato;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Letto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, così come integrato dal DM 13 maggio 2009, di “Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato, così come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche, che attribuisce al Comune il compito di autorizzare i centri di raccolta comunali dei rifiuti, a condizione che gli stessi rispettino la normativa urbanistica ed edilizia vigente, e che il Comune territorialmente competente ne dia comunicazione alla Regione ed alla Provincia;

Visto l'art. 198 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 181 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. ove è stabilito che “ai fini di una

corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero...”;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile

ORDINA

1. Di revocare l'ordinanza Sindacale n. 19 del 4.6.2018 avente per oggetto; “Istituzione e funzionamento deposito temporaneo rifiuti provenienti” con decorrenza dalla data della presente ordinanza;
2. Si invia all'Albo Pretorio del Comune per l'affissione, all'Ufficio Sito Internet per la pubblicazione e , per quanto di competenza, a:
 - SRR Enna provincia;
 - Comando Polizia Municipale;
 - Comando Stazione Carabinieri di Pietraperzia;
 - Azienda Sanitaria Locale di Enna;
 - Al Libero Consorzio di Enna (c.a. Servizio Ambiente)
 - Alla Regione Siciliana, Dipartimento Acqua e Rifiuti
 - Guardie Forestali Piazza Armerina

IL SINDACO
AVV. ANTONIO C. BEVILACQUA